

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

CATANIA 4-6 Ottobre 2018

Mozione presentata dall'Avv. Giuseppe GALLO

per

**L'ESTENSIONE DELLA NORMATIVA SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AI  
PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

premesso che

- Il legislatore nazionale, in conformità con l'art. 24 C. e l'art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, assicura ai non abbienti il patrocinio gratuito dinanzi ad ogni giurisdizione;
- Il principio trova attuazione nel cd. T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n.115);
- In virtù dell'impianto normativo è dunque assicurato il patrocinio a spese dello stato nel processo penale, civile, amministrativo, tributario, contabile e negli affari di volontaria giurisdizione ed anche nella fase della esecuzione, nel processo di revisione, di revocazione e opposizione di terzo nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza;

considerato che

- Hanno trovato ingresso nell'impianto normativo diverse novità legislative, tutte successive alla emanazione del T.U. sulle spese di giustizia, le quali, perseguendo finalità deflattive, di degiurisdizionalizzazione del processo e di riduzione del contenzioso pendente, hanno introdotto nuove procedure costituenti, in alcuni casi, condizioni di procedibilità della domanda giudiziale;
- In particolare il D.L. 132/2014 (convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162) finalizzato a dettare "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" ha introdotto l'istituto della procedura di negoziazione assistita;
- Inoltre il D.Lgvo 28/2010 (come ribadito dal D.L. 69/2013, successivamente convertito con modifiche, che ne confermava la obbligatorietà) ha introdotto altra procedura di soluzione alternativa delle controversie prevedendone la obbligatorietà nei casi indicati dall'art. 5 comma 1;
- Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) così richiamate in alcuni casi comportano l'esborso di somme destinate alla copertura delle spese di avvio delle procedure a carico del cittadino e comunque l'impegno professionale consueto, qualora l'assistenza legale sia obbligatoria, da parte dell'Avvocato;
- Il decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile, ha apportato alcune modifiche di rilievo al decreto 10 marzo 2014 nr. 55, introducendo, tra l'altro, tabella (25 – bis) per la liquidazione relativa all'attività svolta dall'avvocato nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita che contempla tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione;

- Numerose sono le istanze dei cittadini richiedenti ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di negoziazione assistita e mediazione che pervengono quotidianamente presso le competenti Commissioni costituite dagli Ordini Forensi;
- La giurisprudenza (ad es. Cass. Sez. II, 23 novembre 2011, nr. 24723) ha da tempo sottolineato che *“devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che essendo strettamente dipendenti dal mandato di difesa vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali”* principio che deve essere necessariamente coordinato anche con le fattispecie di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010 e dell’art. 3 D.L. 132/2014;
- Sullo stesso solco alcuni Tribunali (Trib. Firenze 13 gennaio 2015) hanno valorizzato l’opportunità della estensione del patrocinio a spese dello Stato anche quando alla fase stragiudiziale, per la soluzione positiva della stessa, non conseguisse la successiva fase giudiziale;
- Anche la normativa sovranazionale (Direttiva UE 2003/8 recepita nel nostro Paese dal D.Lgs. 27 maggio 2005) rivolta a favorire l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere civili stabilisce (art. 10) che *“il patrocinio è altresì esteso ai procedimenti stragiudiziali alle condizioni previste dal presente decreto qualora l’uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero il giudice vi abbia rinviato le parti in causa”*;

#### Presupposto che

- Il DPR 30 maggio 2002 n. 115, ed in particolare gli art. 74 c.2 e 75, non prevede che al cittadino sia assicurato il patrocinio anche nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita;

Tanto premesso

L’Avvocatura Italiana riunitasi in occasione del XXXIV Congresso Nazionale Forense

#### Propone

La riformulazione dell’art. 74 comma 2 del d.p.r. 30 maggio 2002 nr. 115 nel senso di stabilire che *“E’, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, **nonché nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita qualora gli stessi costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate**”*.

#### Conferisce mandato

Al Consiglio Nazionale Forense e all’Organismo Congressuale Forense di porre in essere ogni relativa e necessaria attività, innanzi a tutte le sedi competenti ed opportune ed in particolare innanzi ai Ministeri competenti ai fini dell’attuazione del deliberato congressuale.